

Conseguimento della prima patente di guida (A e B)

Requisiti per l'accesso all'esame teorico-pratico:

Età minima:

16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A2

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A3

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. B

- Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
- Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada
- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida.
- Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1) minorenni è necessaria l'esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) in ordine alla residenza del candidato.

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.

In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l'ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste.

Rinnovo per scadenza della patente di guida (Conferma di validità)

Gli accertamenti medici per la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore sono effettuati da uno dei sanitari indicati all'art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in basso) che, successivamente alla visita con esito positivo, rilascia il certificato medico all'interessato e provvede ad inviare comunicazione della conferma di validità all'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

• A seguito di tale comunicazione l'Ufficio Centrale Operativo provvede alla stampa e alla spedizione al domicilio dell'interessato, di un tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di guida, da apporre sul documento medesimo.

Alla visita medica è opportuno presentarsi muniti di attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c 9001 e di una marca da bollo di € 10,33 da apporre sul certificato medico.

Richiesta del duplicato della propria patente di guida

Causa deterioramento:

(deve intendersi deteriorata la patente quando non sia identificabile anche solo dei seguenti elementi: numero del documento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare)

Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

Attestazione del versamento di € 20,66 sul c/c 4028;

Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c 9001;

2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;

Qualora sulla patente deteriorata non sia leggibile la data di scadenza e l'ultimo rinnovo sia avvenuto prima del 1/10/1995, l'interessato deve produrre un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada;

Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata;

Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;

Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.

La patente deteriorata deve essere restituita all'Ufficio al momento del ritiro del duplicato

Causa smarrimento o sottrazione:

Al momento della presentazione della denuncia (di smarrimento, sottrazione o distruzione) alle autorità di P.S., queste provvederanno a verificare che la patente sia duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Qualora risulti duplicabile provvederanno esse stesse a trasmettere a detto Ufficio la documentazione necessaria alla predisposizione del duplicato, che verrà inviato presso il domicilio del titolare. In tale evenienza è necessario consegnare alle autorità di P.S. numero 3 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica ed esibire un valido documento di identità. Le autorità di P.S. provvedono quindi a rilasciare un permesso provvisorio di guida, valido fino al ricevimento del duplicato.

Il costo dell'operazione è di circa € 13,94 da pagare all'atto della consegna della patente

Qualora la patente non fosse duplicabile dall'U.C.O. per la mancanza di dati o altre cause ostative, si dovrà richiedere il duplicato presso gli uffici della Motorizzazione muniti di:

Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c 9001;

2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;

Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada (v. nota a fine pagina);

Originale del permesso provvisorio di guida rilasciato delle autorità di P.S. La denuncia sporta all'autorità estera deve comunque essere ripresentata all'autorità di P.S. italiana

Qualora non sia prodotto il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto, alla domanda deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello.

Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.

Conseguimento di patenti superiori

Requisiti per ottenere le patenti di guida (C, D ed E)

Età minima:

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria C, CE e BE

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria D, DE

Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

Fotocopia fronte-retro della patente di guida posseduta;

Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 4028;

Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001;

2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;

Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada;

Per i cittadini extracomunitari é richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.

Il certificato medico per il conseguimento delle patenti categoria C, D, BE, CE, DE deve riportare tra gli altri requisiti fisici, i tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi.

In occasione della prove d'esame (sia di teoria che di guida), si deve esibire la patente posseduta non scaduta di validità.

In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l'ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato per essere riutilizzati per successive richieste.

Conseguimento di patente di guida speciale (per affetti da minorazioni)

Età minima:

16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1S

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. AS, BS e CS

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. DS

(le categorie AS non possono essere conseguite dai minorati degli arti)

- Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
- Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato dalla Commissione Medica Locale, di cui all'art. 119 del Codice della Strada;
- Per i cittadini extracomunitari è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida.
- Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1) minorenni è necessaria l'esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) in ordine alla residenza del candidato.

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 (sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida. L'esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi.

In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l'ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste

Duplicato patente per smarrimento, sottrazione, distruzione

Conseguimento di patente di guida speciale (per candidati affetti da minorazioni).

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare lo sportello informativo del Dipartimento Trasporti Terrestri e delle Infrastrutture al Numero verde 800.23.23.23